



Provincia di Como
Settore Ecologia e Ambiente

**L'AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE
A.U.A.**


Como, 11 dicembre 2013

Programma

- Inquadramento normativo
- Le autorizzazioni “uniche” in campo ambientale
- Le Autorità coinvolte nel procedimento AUA
- CHI sono i soggetti ad AUA
- QUANTI
- QUANDO
- COME



Inquadramento normativo



Legge 241/1990
Procedimento amministrativo


D.P.R. 160/2010
Funzioni dei SUAP

Legge delega: 35/2012
Regolamento: D.P.R. 59/2013
A.U.A.



Inquadramento normativo

D.P.R. 59/2013



Le autorizzazioni *uniche* ambientali

**Autorizzazione al
recupero o allo
smaltimento di rifiuti**
D.L.vo 152/2006
art. 208

**Autorizzazione
impianti produzione
energia elettrica da
fonti rinnovabili**
D.L.vo 387/2003

**Autorizzazione
impianti produzione
energia elettrica da
cogenerazione**
D.L.vo 20/2007

**Valutazione
d'Impatto ambientale**
D.L.vo 152/2006
art. 26 c. 4
L.R. 5/2010

**Comprendono
anche titoli
abilitativi
edilizi,
urbanistici,
paesaggistici**




Le autorizzazioni *uniche* ambientali

**Autorizzazione
integrata
ambientale**

**D.L.vo 152/2006
art. 29-sexies**

**Autorizzazione
unica ambientale**

D.P.R. 59/2013



**NON comprendono
i titoli abilitativi
edilizi, urbanistici,
paesaggistici**

**Il D.P.R. 59/2013 tuttavia
richiama la necessità di
emanazione di un unico
provvedimento**

**(o Determinazione motivata)
da parte del SUAP
comprendente anche gli altri
titoli abilitativi connessi allo
stesso insediamento**



Le Autorità coinvolte nel procedimento

Autorità procedente Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

- Riceve l'istanza di AUA in qualità di unico Soggetto di riferimento della pubblica amministrazione per il Richiedente
- Determina i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento
 - stabilisce i termini per la sua conclusione
 - definisce se procedere mediante conferenza di Servizi
- Rilascia il provvedimento finale al Richiedente

Autorità competente Provincia

- Coordina i pareri e gli atti endoprocedimentali dei Soggetti coinvolti
- Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale

Soggetti competenti in materia ambientale

Tutti i Soggetti che intervengono nel procedimento perché chiamati a emettere pareri, nulla osta, atti endoprocedimentali propedeutici alla formazione dell'AUA



Le Autorità coinvolte nel procedimento

Soggetti competenti in materia ambientale

- **Comune competente per Territorio**
- **Eventuali Comuni limitrofi**
- **Ufficio d'Ambito**
- **Gestori dei servizi idrici di fognatura e/o depurazione**
- **ARPA**
- **ASL**
- **Gestori di Aree protette (Parchi, SIC, ZPS)**



CHI è soggetto ad AUA

INCLUSIONI

D.P.R. 160/2010

- **Attività di produzione di beni o servizi (competenze SUAP)**

D.P.R. 59/2013 art. 1 c.1

- **Piccole medie imprese**
- **Impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
che per lo svolgimento dell'attività necessitano di UNO o PIÙ dei
titoli abilitativi dell'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013**



CHI è soggetto ad AUA

TITOLI ABILITATIVI COMPRESI IN AUA (testo art. 3)

- a) **Autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (escluso in base alla CR)*
- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo **269** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) **autorizzazione generale** di cui all'articolo **272** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (**impatto acustico**);
- f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli **articoli 215 e 216** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



CHI è soggetto ad AUA

TITOLI ABILITATIVI COMPRESI IN AUA (sintesi)

- **Autorizzazione allo scarico in ambiente** (corpo idrico superficiale, suolo, strati superficiali del sottosuolo, sottosuolo) di acque reflue industriali, di prima pioggia o domestiche
- **Autorizzazione allo scarico in rete fognaria** di acque reflue industriali o di prima pioggia
- **Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera** (art. 269 D.L.vo 152/2006)
- **Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera** (procedura in deroga art. 272 D.L.vo 152/2006)
- Comunicazione o nulla osta in materia di **inquinamento acustico** (Legge 447/1995)
- **Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** (D.L.vo 99/1992)
- **Comunicazioni in materia di rifiuti** (procedura semplificata art. 216 D.L.vo 152/2006)



CHI non è soggetto ad AUA

ESCLUSIONI

Attività non di competenza SUAP **ex D.P.R. 160/2010**

- **Istanze di privati cittadini**
 - Privati cittadini che necessitino di autorizzazioni ambientali come per lo scarico di acque reflue in ambiente
- **Istanze di Aziende che riguardino attività non connesse all'attività produttiva**
 - Imprese di costruzioni per insediamenti a destinazione residenziale
- **Istanze legate alla realizzazione di opere pubbliche (D.P.R. 163/2006)**



CHI non è soggetto ad AUA

ESCLUSIONI

- **Attività soggette alle altre “Autorizzazioni uniche” di carattere ambientale esplicitamente escluse dal D.P.R. 59/2013 o non comprese nell’elenco dell’art. 3 del medesimo D.P.R..**
 - **Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (art. Art. 29-sexies D.L.vo 152/2006)**
 - **Impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria (art. 208 D.L.vo 152/2006)**
 - **Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.L.vo 387/2003)**
 - **Impianti di produzione di energia elettrica da cogenerazione (D.L.vo 20/2007)**
 - **progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (art. Art. 26 c. 4 D.L.vo 152/2006 e L.R. 5/2010)**



QUANTI sono i Soggetti ad AUA

Dal 13 giugno al 30 novembre 2013

68 istanze procedibili su 100 istanze per titoli abilitativi ambientali

- 8 con scarichi di acque reflue in ambiente
- 44 con scarichi di acque reflue in rete fognaria
- 31 con emissioni in atmosfera in autorizzazione ordinaria
- 8 con emissioni in atmosfera in autorizzazione generale
- 5 con gestione rifiuti in procedura semplificata

In media con ogni istanza sono richiesti 1,5 titoli abilitativi previgenti

Negli archivi provinciali:


- 120 Gestori con scarichi di acque reflue in ambiente
- 800 Gestori con scarichi di acque reflue in rete fognaria
- 600 Gestori con emissioni in atmosfera in autorizzazione ordinaria
- 1'200 Gestori con emissioni in atmosfera in autorizzazione generale
- 135 Gestori con gestione rifiuti in procedura semplificata

Si stimano circa 1'500 Aziende soggette ad AUA




QUANTI sono i Soggetti ad AUA

Titoli abilitativi richiesti da giugno a novembre



QUANTI sono i Soggetti ad AUA

Titoli abilitativi legati alle attività presenti in Provincia



QUANDO deve essere richiesta l'AUA

OBBLIGO - FACOLTÀ DI CHIEDERE L'AUA CRITERIO TEMPORALE

NUOVE ATTIVITÀ

- La richiesta di rilascio dell'AUA è obbligatoria preventivamente all'avvio dell'esercizio dell'attività ([art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013](#))
- Sono equiparate a nuova attività, i trasferimenti degli insediamenti che abbiano emissioni in atmosfera ([art. 269 c.11 D.L.vo 152/2006](#))



QUANDO deve essere richiesta l'AUA

OBBLIGO - FACOLTÀ DI CHIEDERE L'AUA CRITERIO TEMPORALE

ATTIVITÀ ESISTENTI

- L'AUA deve essere richiesta all'atto della scadenza di un titolo abilitativo previgente ([art. 10 c. 2 D.P.R. 59/2013](#))

Specificamente, valgono le seguenti tempistiche ([CM](#)):

- **Scarico di acque reflue**: 1 anno prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione ([art. 124 D.L.vo 152/2006](#))
- **Emissioni in atmosfera ex art. 269** : 1 anno prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione ([art. 269 c.7 D.L.vo 152/06](#))
- **Emissioni in atmosfera ex art. 272 c.2**: secondo il calendario regionale specifico per le autorizzazioni **ex DPR 203/1988** o dopo 10 anni dalla precedente autorizzazione generale ex art. 272 c.2 ([art. 272 c.3 D.L.vo 152/06](#))
- **Gestione rifiuti in procedura semplificata**: dopo 5 anni dalla precedente comunicazione ([art. 216 c.5 D.L.vo 152/2006](#))



QUANDO deve essere richiesta l'AUA

OBBLIGO - FACOLTÀ DI CHIEDERE L'AUA

CRITERIO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI TITOLI ABILITATIVI NECESSARI

L'AUA **non è obbligatoria** ma è comunque **facoltà** richiederla:

- se l'attività è soggetta **SOLO** a una o più delle comunicazioni e/o all'Autorizzazione generale ex art. 272 c.2 (**art. 3 c. 3 D.P.R. 59/2013**)
 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (procedura in deroga art. 272 D.L.vo 152/2006)
 - Comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico (Legge 447/1995)
 - Comunicazioni in materia di rifiuti (procedura semplificata art. 216 D.L.vo 152/2006)
- Se è necessaria l'adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 c.2 o il rinnovo della medesima, **ANCHE** se l'attività è soggetta ad altri titoli abilitativi di cui all'elenco dell'art. 3 c.1 del D.P.R. 59/2013 in corso di validità in base alla normativa previgente (**art. 7 c. 1 D.P.R. 59/2013 e CM**)



COME deve essere richiesta l'AUA

- **Trasmissione dell'istanza al SUAP competente per territorio**
- **Trasmissione telematica, corredata dagli allegati indicati nella modulistica generale, in funzione dei titoli abilitativi necessari**
- **Trasmissione di ogni allegato firmato digitalmente**

- **L'istanza deve essere sottoscritta dal Soggetto che all'interno dell'Azienda ha piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale**

Legale rappresentante, Direttore di stabilimento, etc.



II PROCEDIMENTO

SUAP

- 1. Ricevimento dell'istanza**
- 2. Trasmissione per via telematica della documentazione a Provincia e Soggetti competenti in materia ambientale**
- 3. Verifica della completezza formale e avvio del procedimento con indicazione delle modalità di svolgimento:**
 - **Tempistiche per la conclusione:**
 - 120 giorni se è richiesto anche il titolo per emissioni in atmosfera ex art. 269;
 - 90 giorni negli altri casi.
 - **Secondo l'art. 4 del D.P.R. 59/2013:**
 - **comma 4**, in caso di durata del procedimento di 90 giorni, con richiesta di altri titoli abilitativi non compresi in AUA;
 - **comma 5**, in caso di durata del procedimento di 120 giorni, con richiesta di altri titoli abilitativi non compresi in AUA;
 - **comma 7**, in caso l'unica autorizzazione richiesta sia l'AUA.
 - **Con eventuale indizione di Conferenza di Servizi**



II PROCEDIMENTO

SUAP

- 4. Eventuale richiesta d'integrazioni al Gestore, con interruzione dei termini procedurali**
- 5. Ricezione dell'Autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia**
- 6. Svolgimento parallelo dei procedimenti legati al rilascio degli altri titoli abilitativi (edilizi, urbanistici, paesaggistici) eventualmente richiesti dal Gestore e connessi alla medesima attività**
- 7. Emissione del provvedimento finale**
 - In caso di procedimento ex art. 4 comma 4: rilascio del Titolo**
 - In caso di procedimento ex art. 4 comma 5: determinazione motivata in esito alla Conferenza di Servizi**
 - In caso di procedimento ex art. 4 comma 7, notifica dell'Autorizzazione unica ambientale trasmessa dalla Provincia**



II PROCEDIMENTO

1. Ricevimento dell'istanza

La data di ricevimento dell'istanza costituisce, in generale, il momento da cui decorrono i tempi del procedimento.

L'istanza dovrebbe essere ricevuta solo per via telematica, con OGNI documento firmato digitalmente, da parte del medesimo richiedente oppure mediante procura debitamente sottoscritta, secondo procedura analoga a quella impiegata per le SCIA

Le istanze su supporto cartaceo dovrebbero essere residuali

Resta comunque il SUAP, in qualità di Autorità procedente, a verificare e garantire la correttezza e l'adeguatezza delle modalità di trasmissione dell'istanza (modalità di trasmissione, verifica dei certificati di firma digitale, etc.).

L'Autorità competente non è titolata al respingimento di un'istanza in relazione a modalità di trasmissione formalmente non corrette.



II PROCEDIMENTO

2. **Trasmissione per via telematica della documentazione a Provincia e Soggetti competenti in materia ambientale**

Il D.P.R. 59/2013 prevede che la trasmissione da parte del SUAP avvenga esclusivamente per via telematica.

Vale comunque quanto indicato al precedente punto relativo al ricevimento dell'istanza.

L'invio deve essere fatto:

- alla Provincia**
- all'ARPA (per conoscenza)**
- all'ASL (per conoscenza)**
- al Comune o ai Comuni competenti per territorio**
- all'Ufficio d'Ambito e ai Gestori dei servizi idrici di fognatura e depurazione, nei casi in cui sia richiesto il titolo per lo scarico di acque reflue industriali o di prima pioggia in rete fognaria**
- ai Gestori di eventuali aree protette presenti nell'area dell'insediamento oggetto dell'AUA**



II PROCEDIMENTO

3. **Verifica della completezza formale (1)**

Il D.P.R. 59/2013 prevede che la verifica formale sia fatta, nell'arco di 30 giorni, dal SUAP in accordo con l'Autorità competente.

Al fine di snellire questa fase del procedimento e di stabilire una modalità comune di verifica, nella CP è stata fornita una lista di controlli da effettuare direttamente dai SUAP, fatta salva ogni necessità di confronto diretto in caso di criticità



II PROCEDIMENTO

3. **Verifica della completezza formale (2)**

Per la procedibilità di un'istanza devono essere verificati i seguenti elementi:

- **Leggibilità della documentazione presentata.**
- **Regolarità dell'imposta di bollo.**
- **Generalità complete del Richiedente (Gestore) e dati dell'Azienda. Sottoscrizione dell'istanza da parte del Richiedente e/o verifica della correttezza dei certificati della firma digitale su tutti i documenti presentati. In caso di delega a un Soggetto intermediario per la sottoscrizione con firma digitale, presenza e regolarità del documento relativo alla delega stessa (scansione dell'atto di procura sottoscritto dal titolare con firma olografa, trasmesso firmato digitalmente dall'intermediario, corredato da fotocopia di documento d'identità del titolare).**
- **Dichiarazione di non assoggettamento alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.**



II PROCEDIMENTO

3. **Verifica della completezza formale (3)**

- **Dichiarazione di non assoggettamento alle disposizioni in materia di autorizzazione allo smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 208 del D.L.vo 152/06.**
- **Compilazione dell'elenco di tutti i titoli abilitativi richiesti e compresi nell'elenco di cui al citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.**
- **Compilazione dell'elenco dei medesimi titoli abilitativi già in possesso in relazione alle normative settoriali previgenti, con indicazione degli estremi dei provvedimenti e delle relative scadenze, resa in forma di dichiarazione.**
- **Dichiarazione di presentazione o meno alla Pubblica Amministrazione di istanze per l'ottenimento di altri titoli abilitativi, inerenti lo stesso insediamento per cui è richiesta l'AUA ma non ricompresi all'art. 3 del D.P.R. 59/2013.**
- **Dichiarazione che il Richiedente, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura Aziendale, ha potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione.**



II PROCEDIMENTO

3. **Verifica della completezza formale (4)**

- **Attestazione delle spese d'istruttoria (pari alla sommatoria delle spese per i diversi casi riferibili ai singoli titoli abilitativi previgenti e richiesti). La correttezza dell'importo delle spese sarà comunque valutata a cura della Provincia.**
- **Allegati tecnici richiesti per le varie tipologie di titolo abilitativo, come sintetizzati in apposito allegato alla Circolare, dove è riportata la modulistica di settore con in rilievo gli elementi di cui verificare la sola presenza**



II PROCEDIMENTO

3. La **Conferenza di Servizi** di cui alla Legge 241/1990 è, in generale, una modalità facoltativa di svolgimento del procedimento amministrativo.

Nel caso dell'AUA è obbligatoria nei seguenti casi:

- Nuovo insediamento che necessita del titolo per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.L.vo 152/2006;
- Procedimento ex art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, cioè nei casi in cui l'azienda necessita del titolo per le emissioni in atmosfera (anche precedentemente ottenuto) e abbia chiesto altri titoli non compresi in AUA;
- In ogni caso in cui, nell'ambito di un procedimento avviato senza indizione di Conferenza di Servizi, non siano resi uno o più pareri endoprocedimentali nei tempi stabiliti, in accordo con quanto previsto dall'art. 14 della Legge 241/1990.

In caso di procedimento ex art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 (solo AUA) la Conferenza di Servizi è convocata direttamente dalla Provincia.



II PROCEDIMENTO

PROVINCIA

La Provincia effettua la richiesta d'integrazioni e coordinamento dei pareri e degli atti di competenza dei Soggetti competenti in materia ambientale

Nell'ambito del proprio endoprocedimento, coordina i Soggetti competenti in materia ambientale, secondo il seguente schema, svolgendo le seguenti attività:

- riceve le eventuali comunicazioni relative alla necessità d'integrazioni documentali;**
- unisce tali richieste e le trasmette al SUAP, al fine della successiva comunicazione al Gestore;**
- richiede ai singoli Soggetti i pareri di competenza, necessari per la formazione e l'adozione dell'AUA;**
 - Comune => ASL e/o ARPA**
 - Gestori dei servizi di fognatura e depurazione**
 - Ufficio d'Ambito => ARPA**
 - ARPA**
 - Gestori di aree protette**



II PROVVEDIMENTO

SUAP – PROVINCIA

Su istanza di parte

- Adozione e Rilascio
- Modifiche sostanziali – non sostanziali
- Volture

D'Ufficio

- Diffide
- Sospensioni
- Revoche



II PROVVEDIMENTO

Modifica dell'attività (art. 6 D.P.R. 59/2013)

Preventiva comunicazione DIRETTAMENTE alla Provincia.

In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica.

Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo **sostanziale**, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza.

Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale.

In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.



II PROVVEDIMENTO

Voltura

Richiesta del nuovo Gestore al SUAP, corredata dalle generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale.



IL PROVVEDIMENTO

RICORSI

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

